



PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PROVINCIALE
PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DI ALLIEVI
IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ

Reggio Calabria 4 febbraio 2009
Sala Conferenze Palazzo Foti

***ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA,
UNIVERSITA' E RICERCA, INNOVAZIONE, MINORANZE LINGUISTICHE
Settore Istruzione, Università e Ricerca***

Il Presidente della Provincia di Reggio Calabria

La Commissione Straordinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale n° 5 di Reggio Calabria

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Locri

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria

Il Coordinatore dell' Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria

I Sindaci dei Comuni della Provincia di Reggio Calabria

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Mediterranea

VISTO

quanto è disposto:

- ✓ dalla Costituzione della Repubblica Italiana
- ✓ dalla Legge Regionale n° 27/85 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio”
- ✓ dalla ‘Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate’ del n. 104/92;
- ✓ dal Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della legge n° 104/92, sui criteri per la stipula degli Accordi di Programma;
- ✓ dalla legge n° 67/93 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n° 9 recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale”;
- ✓ dal DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap”;
- ✓ dalla Legge n° 440/97 “Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa e per gli interventi perequativi”
- ✓ dal D.Lgs. n° 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge n° 59/97”
- ✓ dal DPR n° 275/99 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell'art. 21, legge n° 59/99
- ✓ dalla Legge n° 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
- ✓ dalla legge Regionale n° 32/2001 “Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità
- ✓ dalla legge 144/99, art. 68 “Obbligo di frequenza delle attività formative”
- ✓ dal DPR n° 257/2000 “Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge n° 144/99 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative”
- ✓ dal DPR n° 333/2000 “Regolamento di esecuzione della legge n° 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”
- ✓ dalla legge n° 30/2000 “ Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione”

- ✓ dalla legge n° 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”
- ✓ dalla legge n° 69/2000 “Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap”
- ✓ dal D.Lgs. n° 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
- ✓ dalla L. n°328/2000. ‘Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali’
- ✓ dalla L. R. n° 34/2001 “Norme per l'attuazione del Diritto allo Studio Universitario in Calabria”
- ✓ dalla L.R. n° 23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria “
- ✓ dalla Legge Costituzionale n° 3/2001 “Modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione”
- ✓ dalla Legge di riforma n° 53/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”
- ✓ dalla Risoluzione del Consiglio Europeo del 05.05.2003 sulle Pari Opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione (G.U. 134 del 07.06.2003)
- ✓ dal D. Lgs. n° 77/2005 recante “Definizione delle norme generali relative all'Alternanza Scuola-Lavoro a norma dell'art. 4 della legge n° 53/2004
- ✓ dal DPCM n° 185/2006 “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge n° 289/2002
- ✓ dalla Delibera della Giunta Regionale n° 344 del 04.06.2007 “DPCM n° 185/2006-Determinazione sull'accertamento per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica”
- ✓ dalla Legge n° 67/2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione”
- ✓ dalla Circolare esplicativa della Regione Calabria prot. n° 680 del 10.01.2008 avente come oggetto “Attività di accertamento per l'individuazione dell'alunno con handicap e per l'integrazione scolastica”
- ✓ dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni del 20 marzo 2008 “Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità”.

CONSIDERATO

- che nell'anno scolastico 2007/2008, sulla base dei dati statistici relativi alla popolazione minorile in situazione di disabilità, ha avuto accesso ai servizi educativi e scolastici presenti sul territorio provinciale, il seguente numero di minori:

Scuole dell'infanzia pubbliche: n° 161

Scuole dell'infanzia paritarie: n°

Scuole primarie pubbliche: n° 697

Scuole primarie paritarie: n°

Scuole secondarie di primo grado pubbliche: n° 726

Scuole secondarie di primo grado paritarie: n°

Scuole secondarie di secondo grado pubbliche: n° 655

Scuole secondarie di secondo grado paritarie: n°

PREMESSO

- che il presente Accordo di Programma aggiorna il testo dell'Accordo di Programma Quadro Provinciale per l'integrazione scolastica di allievi in situazione di disabilità”, scaduto il 22.12.2007, adeguandolo alle disposizioni legislative di recente emanazione e ridefinendolo “*Accordo di Programma Quadro Provinciale per l'inclusione scolastica degli allievi in situazione di disabilità*”;
- che il testo siglato nell'anno 2004 rimane punto di riferimento per la revisione e l'aggiornamento del presente Accordo, che mantiene la medesima impostazione, conferma i contenuti essenziali del documento precedente e garantisce l'efficacia del diritto all'educazione ed all'apprendimento per tutti gli alunni in situazione di disabilità che frequentano:
 - le scuole statali di ogni ordine e grado, compresi i percorsi integrati di scuola-lavoro ed i corsi universitari
 - le scuole paritarie ai sensi della Legge n° 62/2000
 - gli asili nido comunali e i centri di formazione professionale pubblici provinciali
- che é un documento condiviso perché viene revisionato nell'ambito del Gruppo Tecnico Operativo Interistituzionale Provinciale, dove tutti gli Enti coinvolti sono rappresentati insieme alle Associazioni di persone con disabilità e loro familiari
- che l'Accordo rinnova e rafforza i rapporti tra le Istituzioni, attraverso il coordinamento delle specifiche competenze, ai sensi della normativa vigente in materia, per favorire l'inclusione scolastica e sociale delle persone disabili
- che ripropone, con l'obiettivo di affermare la centralità della persona, metodologie di lavoro che prevedano maggiore collegialità delle decisioni, l'integrazione tra le professionalità coinvolte, una fluida circolarità delle informazioni, e soprattutto il riconoscimento del ruolo delle famiglie, attraverso un loro maggiore coinvolgimento nel processo di inclusione scolastica dei propri figli, nelle attività e nei gruppi di lavoro previsti all'interno dell'Accordo stesso
- che la Provincia di Reggio Calabria, in data tre maggio 2008, ha siglato l'Accordo Regionale per l'Integrazione Scolastica e Formativa degli Studenti con Disabilità

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - PRELIMINARI

1. Il presente accordo di programma è finalizzato al coordinamento dei servizi per l'inclusione scolastica e prelaborativa sulla base di un Piano di interventi integrati.
2. Ciascuna delle parti firmatarie del presente accordo, nel merito delle proprie competenze e sulla base dei criteri e delle indicazioni concordate, stabilisce quanto segue.

L'Amministrazione Provinciale

- Promuove appositi incontri tra le Istituzioni Scolastiche volti a favorire la partecipazione degli studenti con disabilità valorizzando la loro inclusione nelle classi ordinarie.
- Promuove iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e assistenziale nelle Scuole secondarie di II grado, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di interventi integrati che favoriscano lo sviluppo dell'autonomia personale, di movimento e di comunicazione.
- Assicura il servizio di trasporto gratuito con mezzi e modalità adeguati alle necessità degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.
- Favorisce la solidarietà degli studenti promuovendone il coinvolgimento nel mondo del volontariato.
- Assicura il servizio di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità, con priorità per le disabilità gravi, frequentanti le Scuole Superiori della Provincia attraverso prestazioni specialistiche – educative per l'autonomia e la comunicazione.
- Si impegna nell'abbattimento delle barriere architettoniche nelle Scuole Secondarie di II grado attraverso una pianificazione a medio/lungo termine degli interventi con individuazione delle risorse finanziarie necessarie.
- Sostiene e valorizza la diffusione della pratica sportiva *senza barriere* riconoscendone la valenza formativa ed educativa oltre che indiscussa possibilità di inclusione socio-relazionale.
- Si impegna a garantire interventi di formazione professionale (nuovo obbligo formativo), nonché a favorire la necessaria transizione degli studenti in situazione di disabilità, dalla formazione al lavoro tramite i Centri per l'Impiego, presso i quali sarà istituito uno sportello di orientamento per il disagio che, tra l'altro, avrà il compito di promuovere interventi orientati al collocamento mirato dei giovani con disabilità.
- Si impegna ad assicurare l'assistenza scolastica ed extra-scolastica per gli alunni non vedenti e non udenti in tutti gli ordini scolastici

Le Amministrazioni Comunali

- Collaborano alla pianificazione degli interventi finalizzati al superamento delle condizioni che impediscono la frequenza, anche tramite l'attivazione dei servizi sociali e di altre risorse disponibili sul territorio.
- Assicurano il servizio di trasporto gratuito con mezzi e modalità adeguati alle necessità degli studenti frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

- Operano in maniera congiunta e sinergica con tutti gli Enti interessati e promuovono iniziative di studio e di aggiornamento degli operatori sociali per le problematiche relative all'inclusione.
- Svolgono attività di sensibilizzazione sulla tematica della disabilità utilizzando le risorse del territorio.

L' Azienda Sanitaria Provinciale n° 5 di Reggio Calabria e l'Azienda Sanitaria di Locri:

- Provvedono, attraverso le UU.OO. di NPI e le UU.MM.DD. alla prima valutazione clinica e rilasciano la relazione clinica propedeutica all'esame da parte dei collegi di individuazione dell'alunno disabile per il diritto all'insegnante di sostegno.
- Assicurano le attività previste dal DPCM n° 185/2006 in materia di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, attraverso i Collegi di Accertamento e di Riesame istituiti nelle stesse Aziende come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 344/2007 e composti da: Neuropsichiatra infantile, Psicologo, Assistente Sociale ed Amministrativo. I componenti del Collegio redigono apposito verbale recante la diagnosi (ICD 10), l'indicazione della gravità e l'eventuale rivedibilità. Assicurano, altresì, un numero di Unità Multidisciplinari con riferimento agli standard di popolazione definiti dal Progetto Obiettivo Materno Infantile '98/2000.
- Provvedono dopo l'accertamento collegiale effettuato ai sensi del DPCM n° 185/2006 tramite l' Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e/o le Unità Multidisciplinari:
alla stesura della diagnosi funzionale ai sensi dell'art. 12, comma 4, L. n°104/1992 e DPR 24.02.1994;
alla stesura del PDF, del PEI e delle verifiche nei gruppi di lavoro con la partecipazione degli operatori scolastici, socio-sanitari e delle famiglie.
- Rilasciano attraverso le U.O. di Medicina Legale le certificazioni di idoneità agli alunni per la frequenza degli Istituti tecnici, professionali ed artistici, di concerto con la N.P.I. e le UU.MM.DD.
- Collaborano alle forme di orientamento scolastico e prelaborativo degli alunni con disabilità.
- Coordinano la sintesi del progetto didattico e il progetto riabilitativo ed educativo con i centri riabilitativi convenzionati e la scuola.
- Partecipano ai progetti di prevenzione nelle scuole relativamente a tematiche di interesse.
- Provvedono alla certificazione per i competenti assessorati, da allegare alla richiesta da parte della scuola, di ausili e presidi per gli alunni con disabilità per uso scolastico.
- Promuovono l'elaborazione di un progetto unitario di inclusione che coinvolga il territorio favorendo la fruizione di tutte le risorse.

L'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle rispettive competenze

si impegnano:

- ad assicurare, con riferimento alla 104/92, il processo di inclusione degli alunni, stimolando

- poteri di decisione e di iniziativa delle scuole autonome per quanto di loro competenza;
- a garantire l'iscrizione e la frequenza nelle comuni scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, i bambini e i ragazzi in situazione di disabilità, indipendentemente dal livello di gravità accertato;
 - ad assegnare insegnanti specializzati in grado di offrire un'adeguata risposta ai bisogni specifici dell'alunno, anche ricorrendo all'istituto della deroga;
 - a promuovere l'innovazione metodologica e didattica attraverso l'attuazione della ricerca/azione e sperimentazione.

Le Istituzioni Scolastiche

I Dirigenti scolastici:

- Si impegnano a promuovere l'inclusione scolastica delle persone con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
- Assicurano che il POF preveda il progetto per l'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità, individuando le risorse interne, strumentali e personali, i progetti didattici, le modalità organizzative, di verifica e programmazione.
- Garantiscono la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme di consultazione tra insegnanti del ciclo precedente con quelli del ciclo successivo.
- Promuovono, se necessaria all'inclusione dell'alunno (i progetti prevedono gli organi collegiali secondo la CMPI n. 1/88), la costruzione di progetti sperimentali per garantire che l'insegnante di sostegno, del grado scolastico precedente, partecipi, accompagnando l'alunno nelle fasi di accoglienza e inserimento nella scuola del grado successivo.
- Garantiscono il diritto allo studio assegnando, ove se ne ravvisi la necessità, con accertamento tecnico, ulteriori ore di sostegno (sentenza Corte di Cassazione n. 558/2000) rispetto a quelle già previste dal Gruppo H, pagabili con fondi della scuola, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente, e anche provenienti da contributi di altre istituzioni.
- Promuovono il raccordo con i servizi socio-sanitari del territorio al fine di cooperare al progetto complessivo di riabilitazione e di inclusione sociale dell'alunno e di collaborare alla realizzazione del *progetto di vita* di cui alla L. n° 328/2000 e alla L.R. n° 23/2003.

L'Università degli Studi Mediterranea

Si impegna a fornire strumenti e risorse umane per agevolare l'inserimento degli studenti con disabilità e per accompagnarli lungo il percorso curricolare.

Art. 2 – Federazioni provinciali delle associazioni dei familiari e delle persone con disabilità

Le Federazioni provinciali FAND (Federazione Nazionale delle Associazioni dei Disabili) e FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) svolgono un ruolo consultivo obbligatorio e non vincolante, in seno all'Accordo di Programma. Concorrono inoltre alla verifica della qualità dei servizi relativi all'inclusione scolastica.

Art. 3 - Gruppo tecnico operativo

E' costituito il Gruppo tecnico operativo per la programmazione, l'attuazione, lo studio e la valutazione delle finalità contenute nell'Accordo, composto da:

Dirigente Provinciale Settore Istruzione

Responsabili UU.OO. di NPI e Unità Multidisciplinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

Responsabili UU.OO. di NPI e Unità Multidisciplinari dell'Azienda Sanitaria di Locri

Rappresentante Comuni Circondario dello Stretto

Rappresentante Comuni Circondario ionico

Rappresentante Comuni Circondario tirrenico

Rappresentante provinciale per la disabilità presso l'Ufficio Scolastico Provinciale

Rappresentante Università Mediterranea

Rappresentante Federazione provinciale FISH

Rappresentante Federazione provinciale FAND

Tale organismo si può avvalere del supporto di soggetti esperti in materia. Esso opera in sintonia con l'attività promossa dal GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale).

Art.4 - Collegio di Vigilanza e Foro competente

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma e gli interventi che dovessero rendersi necessari per garantirne il rispetto sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di Vigilanza è composto da:

- Presidente della Provincia o Assessore competente, che lo presiede
- Prefetto della Provincia o suo delegato
- Sindaci dei Comuni Rappresentanti dei Circondari o Assessori competenti
- Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria Provinciale o delegato
- Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Locri o delegato
- Dirigente Ufficio I - Ufficio Scolastico Regionale o suo rappresentante
- Coordinatore dell' Ufficio Scolastico Provinciale o delegato
- Rappresentante dei Dirigenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
- Rappresentante dei Dirigenti della Scuola Secondaria di Secondo grado
- Dirigente della Scuola Polo Provinciale
- Rettore Università degli Studi Mediterranea

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo debbono essere resi noti all'opinione pubblica i nominativi e la sede del Collegio di Vigilanza.

Al Collegio di Vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'accordo, nonché i poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta,

consistenti nell'adottare i provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano sottratti a valutazioni discrezionali e siano individuati come atti dovuti, nell'ordinare i pagamenti il cui ammontare e il cui stanziamento in bilancio siano espressamente individuati nel contenuto dell'accordo, nello stipulare contratti i cui termini ed i cui elementi essenziali sono chiaramente rinvenibili nel contenuto dell'accordo.

Le controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente accordo sono rimesse ad un collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle due parti in conflitto o dal Collegio di Vigilanza e dalla parte con esso in conflitto ed un terzo nominato dai primi due; il Collegio decide ai sensi dell'art. 806 c.p.c. sgg.

Le controversie giudiziali sono riservate al foro del principale Comune stipulante ed, in mancanza, del Comune capoluogo di provincia.

Art. 5 - Durata

Il presente accordo di programma ha durata quinquennale ed è stato approvato con Delibera di GP n° 346 del 26.11.2008 e resta comunque in vigore fino alla sottoscrizione del rinnovo successivo. Verrà adottato dalle Istituzioni aderenti con proprio atto. Alla scadenza, verificati gli obiettivi raggiunti, verrà rinnovato, salvo eventuali integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie, nel corso del quinquennio.

Art. 6 - Impegno finanziario

Le Istituzioni firmatarie del presente Accordo si impegnano ad individuare le risorse economiche necessarie per l'attuazione del Piano di Interventi Integrati allegato.

PIANO DI INTERVENTI INTEGRATI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA DI CUI ALLA LEGGE N. 104/92

Relativamente a questo adempimento:

A. L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E L'AZIENDA SANITARIA DI LOCRI (1) assumono i seguenti impegni:

1. individua su richiesta documentata della famiglia ed attraverso appositi accertamenti collegiali, l'alunno in situazione di handicap secondo il DPCM n° 185 del 23.02.2006.
2. in qualsiasi momento della carriera scolastica dell'alunno se si evidenzia il superamento delle condizioni di handicap, i collegi di cui al decreto 185/2006 delle Aziende Sanitarie, su richiesta della famiglia, potranno riconvocare, se è prevista la revedibilità, l'alunno già individuato come persona di cui all'art. 3 della legge n. 104/92, per redigere il nuovo verbale di revoca con successiva comunicazione alla scuola della sospensione del beneficio.

(1) Modifica apportata con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 32 del 17.02.2009

3. In fase di individuazione della condizione di disabilità la famiglia può farsi assistere da uno specialista di fiducia.
4. Qualora la famiglia risieda in un comune di altra provincia e si avvalga del personale di altra Azienda Sanitaria, la certificazione di handicap viene vistata per presa visione da parte dell'équipe di neuropsichiatria della Azienda Sanitaria; tutti gli altri adempimenti rimangono di competenza degli operatori della Azienda Sanitaria di residenza dell'alunno.

Art. 2 - DIAGNOSI FUNZIONALE

Relativamente a questo adempimento:

A L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E L'AZIENDA SANITARIA DI LOCRI (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E/O UNITÀ MULTIDISCIPLINARE) assumono i seguenti impegni:

1. Redige la diagnosi funzionale (visto l'art. 12 comma 5 della legge n° 104/1992 e l'art. 3 e l'allegato A del DPR 24.02.1994 e l'art. 2 comma 3 del DPCM n° 185 del 23 febbraio 2006). La D.F. ed il verbale di accertamento vengono affidati ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno affinché li consegnino all'istituzione scolastica interessata.
2. Compila contestualmente alla dichiarazione il Foglio Informazioni che contiene tra l'altro l'individuazione delle necessità di assistenza in relazione ai bisogni materiali (cura della persona, deambulazione, ..) e ai bisogni immateriali (bisogno di comunicazione, riconoscimento del proprio corpo e della propria immagine, riconoscimento del rapporto distanza- vicinanza con altre persone, relazioni partecipate, ..) rispetto ai quali si definisce una ipotesi di impiego orario settimanale di personale educativo assistenziale.
3. Illustra agli operatori scolastici il contenuto della diagnosi funzionale e individua al proprio interno (UMD) un referente del caso nei riguardi della famiglia, della scuola, dei centri di formazione professionale, in relazione all'intervento terapeutico prevalente.
4. Aggiorna, informandone la famiglia, la Diagnosi Funzionale ove necessario, in un qualunque momento della carriera scolastica dell'alunno.

B LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. Con il ricevimento del verbale del collegio di individuazione e della DF rilasciati dalla Azienda Sanitaria Provinciale, prende ufficialmente atto della presenza di un alunno in situazione di disabilità e si attiva per predisporre quanto necessario per la sua accoglienza e frequenza delle lezioni.
2. Concorda con l'Azienda Sanitaria Provinciale le modalità per il passaggio delle informazioni necessarie, in tempo utile per la definizione del fabbisogno di docenti di sostegno, relativamente agli alunni individuati per la prima volta e/o trasferiti da altra provincia.

Art. 3 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Relativamente a questo adempimento

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni

Il Dirigente Scolastico:

1. Presiede e assicura che il consiglio di classe (team docente) programmi le attività di osservazione delle relazioni e delle competenze dell'alunno in situazione di disabilità, sulla base delle informazioni ricevute (sanitarie, familiari, extra scolastiche, ...) e in propria autonomia.
2. All'inizio della carriera scolastica dell'alunno in situazione di disabilità, entro il mese di dicembre, organizza una riunione del consiglio di classe (team docente) per predisporre il Profilo Dinamico Funzionale, con l'apporto del docente specializzato sul sostegno e la collaborazione del docente operatore psico pedagogico, se presente. Alla redazione del Profilo, concorrono in maniera determinante anche gli operatori dell'UMD (Unità Multidisciplinare), che ha in cura l'alunno, la famiglia dell'alunno, il rappresentante degli studenti (per le scuole superiori), e/o eventuali figure coinvolte nel progetto di vita dell'alunno. Il Profilo è redatto in forma scritta, che costituisce lo schema dei contenuti minimi (visto l'art. 12 comma 5 della legge n.104/92 e l'art. 4 e l'allegato B del D.P.R. 24-2-1994), e che viene individuato come "Profilo Dinamico Funzionale". Tutti coloro che partecipano alla elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale firmano il documento conclusivo che accoglie le osservazioni di tutti.
3. Al termine di ogni anno scolastico, organizza una riunione del gruppo di operatori che ha redatto il Profilo Dinamico Funzionale, per effettuare una verifica e l'eventuale aggiornamento, in sede collegiale. Il risultato di tale lavoro costituisce il presupposto su cui si innesta l'attività dell'anno scolastico successivo.
4. A conclusione della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado, la verifica e l'aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale sono necessari anche per la trasmissione della documentazione all'istituzione scolastica successiva collegiale.
5. Al fine di organizzare le riunioni di lavoro comune, concorda le date, gli orari e l'ordine del giorno con gli operatori delle altre istituzioni, cercando di garantire la necessaria flessibilità organizzativa, per permettere ai docenti del consiglio di classe (team docente) di partecipare agli incontri di lavoro, tenuto conto degli impegni derivanti agli operatori dell'Azienda Sanitaria dalle caratteristiche dell'attività clinica da loro svolta.

B L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E L'AZIENDA SANITARIA DI LOCRI (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E/O UNITÀ MULTIDISCIPLINARE) assumono i seguenti impegni:

1. Partecipa congiuntamente agli operatori scolastici e con la collaborazione delle famiglie alla redazione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed alla elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), ai sensi dell'art. 12 comma 5 della L. n° 104/1992, da definire entro il mese di luglio di ogni anno per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n° 333.
2. Segue le verifiche e gli aggiornamenti come previsto dal DPR del 24.02.1994 e dal DPCM n° 185 del 23.02.2006.
3. Qualora la famiglia si avvalga per i trattamenti terapeutici di servizi extra ASP, gli specialisti di fiducia della stessa possono partecipare agli incontri.

Art. 4 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento fondamentale nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno in situazione di disabilità in un

determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione (DPR 24/2/1994) ed alla formazione umana e civile.

B LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. Assicura che il consiglio di classe (team docente), con l'apporto determinante del docente specializzato sul sostegno, la collaborazione del docente operatore psico pedagogico, se presente, degli operatori dell'UMD e della famiglia:
 - a) elabori, articoli, verifichi nei tempi concordati (quadrimestre o bimestre) il Piano Educativo Individualizzato utilizzando quanto previsto dal presente Accordo che costituisce lo schema dei contenuti minimi (visto l'art. 12 commi 1-4 della legge 104/92). In particolare definisce le modalità operative più adatte per garantire una effettiva integrazione nella classe e il successo formativo (compreso il superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studi della scuola secondaria superiore, se possibile).
 - b) integri il Piano Educativo Individualizzato con la Programmazione Didattica educativa e disciplinare per aree e ambiti di intervento;
 - c) definisca, in particolare, come l'alunno in situazione di disabilità opera all'interno della classe intera, del piccolo gruppo, delle attività di laboratorio, oppure se necessita di altre attività specifiche;
 - d) individui gli spazi, gli arredi, gli strumenti, i sussidi che si ritengono necessari, con l'indicazione delle modalità d'impiego e della finalizzazione del loro uso;
2. Sollecita il consiglio di classe affinché dia il proprio contributo alla elaborazione di un progetto più vasto di inclusione dell'alunno in situazione di disabilità, tenendo conto delle risorse esterne alla scuola, della collaborazione degli operatori dell'U.M.D., del parere dell'alunno stesso e della sua famiglia, dei funzionari dell'Amministrazione Comunale (assessorati all'istruzione, ai trasporti, ai servizi sociali, allo sport, ...) e di eventuali associazioni di volontariato disponibili sul territorio.
3. Gli incontri di lavoro tra gli operatori delle Aziende Sanitarie e la scuola si configurano nel numero minimo di due per ogni anno scolastico. Tali incontri si svolgono preferibilmente presso le sedi scolastiche centrali e i partecipanti concordano le date e gli orari di svolgimento che dovranno coincidere con l'orario di servizio degli operatori.

C L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE assume i seguenti impegni:

1. Fornisce, secondo le proprie competenze, locali, attrezzature, sussidi necessari per realizzare quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato.
2. Partecipa attraverso le competenze dei suoi diversi Assessorati (istruzione, trasporti, servizi sociali, sport, cultura ...) alla elaborazione di un progetto unitario di inclusione dell'alunno in situazione di disabilità che allarghi al territorio il lavoro compiuto all'interno della scuola, favorendo la fruizione delle risorse del territorio, in collaborazione con la scuola, gli operatori dell'Azienda Sanitaria Provinciale e/o Unità Multidisciplinare, sentito il parere dell'alunno stesso e della sua famiglia e attivando eventuali associazioni di volontariato disponibili sul territorio.

D L'Amministrazione Provinciale assume i seguenti impegni:

1. Fornisce secondo le proprie competenze, locali e attrezzature necessari per realizzare quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato.
2. Nell'ambito dell'assegnazione dei budget previsti e destinati agli istituti di istruzione superiore, riserva una parte degli stessi adeguata al numero degli studenti con disabilità frequentanti, vincolata all'acquisto di arredi, attrezzature e materiale didattico atto a garantire una migliore fruizione del diritto allo studio, sulla base delle esigenze rilevate attraverso il PEI e in seguito alle indicazioni specifiche fornite dalle Unità Multidisciplinari.
3. Destina risorse, compatibilmente con le disponibilità finanziarie assegnate dalla Regione in materia di Diritto allo studio ex L. R. n° 27/1985, per la realizzazione degli interventi previsti nei piani annuali comunali a favore degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di I grado, statale e paritaria.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME

A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico :

1. Promuove e sostiene l'azione di consigli di classe che intendono attivare "modelli efficaci di inclusione scolastica" al fine di prevenire fenomeni di aggravamento, attuare interventi formativi usufruendo di risorse culturali ed educative del territorio, realizzare attività di tipo cooperativo che coinvolgono tutta la classe, utilizzare competenze anche esterne e tecnologie innovative per l'integrazione della vista e dell'udito, potenziare l'apprendimento e il miglioramento della vita di relazione dei disabili fisici e psichici in situazioni di particolare gravità (D.M.P.I. 331 del 24 /7 1998).

B L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E L'AZIENDA SANITARIA DI LOCRI (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E/O UNITÀ MULTIDISCIPLINARE) assume i seguenti impegni:

1. Assicura la collaborazione, durante gli incontri di lavoro previsti, per la individuazione di luoghi, spazi, attività idonee alla fattibilità di percorsi sperimentali proposti dalla scuola.

C L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE assume l'impegno di collaborare con le altre istituzioni al fine di rendere possibile la realizzazione di adeguati percorsi, anche di natura sperimentale, per migliorare la qualità dell'inclusione scolastica.

D L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE si impegna a promuovere presso le istituzioni scolastiche attività di formazione extra curricolari, atte a garantire, nei tempi e nei modi adeguati, la partecipazione degli studenti con disabilità.

Art. 6 - CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA FRA I DIVERSI GRADI DI SCUOLA

Relativamente a questo adempimento previsto all'art. 14, comma1, lettera C della legge 104/92:

A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. Promuove la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione fra insegnanti del ciclo inferiore con quelli del ciclo successivo al fine di garantire il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona di cui alla legge 104/92.
2. Promuove, se necessaria all'inclusione dell'alunno (i progetti prevedono la delibera degli organi collegiali secondo la C.M.P.I. n. 1/88) la costruzione di progetti sperimentali per garantire che l'insegnante di sostegno, del grado scolastico già frequentato, partecipi, accompagnando l'alunno nelle fasi di accoglienza e inserimento nella scuola del grado successivo.
3. Garantisce il passaggio delle informazioni necessarie sull'alunno di cui alla legge 104/92, inviando il "dossier" completo dei documenti maggiormente significativi (Certificazione, Foglio Informazioni, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, Progetti speciali) al Dirigente Scolastico del grado successivo.
4. Promuove incontri congiunti tra i docenti dei due gradi scolastici, gli operatori delle Aziende Sanitarie, il personale educativo assistenziale, i genitori dell'alunno, per la definizione del fabbisogno di risorse, strumenti e ausili, oltre che di docenti di sostegno didattico e/o personale educativo assistenziale a sostegno dell'inclusione nella scuola del grado superiore.

B L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E L'AZIENDA SANITARIA DI LOCRI (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E/O UNITÀ MULTIDISCIPLINARE) assumono l'impegno di partecipare, nell'ambito degli incontri di lavoro previsti, agli incontri di continuità promossi dalla scuola per la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, per gli alunni che passano da un grado di scuola all'altro, anche per la definizione del fabbisogno di risorse, strumenti e ausili, oltre che di docenti di sostegno didattico e/o personale educativo assistenziale a sostegno dell'integrazione nella scuola di grado superiore.

C L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE assumono l'impegno di collaborare con le altre istituzioni per attuare un percorso di continuità favorendo l'uso delle risorse presenti sul territorio.

Art. 7 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PRELAVORATIVO

Relativamente a questo adempimento;

A L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE, LA PROVINCIA, L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E L'AZIENDA SANITARIA DI LOCRI (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E/O UNITÀ MULTIDISCIPLINARE) si impegnano congiuntamente a sostenere, l'azione delle Istituzioni Scolastiche che programmano, realizzano e verificano le attività di orientamento alla scelta dei percorsi scolastici successivi alla scuola media (In applicazione della legge n.53 del 2003). Ciò al fine di favorire una più efficace utilizzazione delle opportunità formative dei singoli territori.

B LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico:

1. Assicura che i consigli di classe predispongano, se del caso sin dal primo anno di frequenza della

scuola media, un progetto di vita che, nell'ambito del Piano Educativo Individualizzato, prefiguri e cominci a realizzare percorsi di orientamento in vista delle scelte da effettuare al termine della scuola secondaria di primo grado, al termine del biennio della scuola secondaria di secondo grado o al termine del percorso di istruzione/ formazione nella scuola secondaria di secondo grado.

2. Favorisce, a tale scopo, la possibilità del consiglio di classe di operare in collaborazione con il personale delle Aziende Sanitarie, oltre che con i servizi offerti tramite il sistema informativo per l'orientamento e i Servizi per l'Impiego dell'Amministrazione Provinciale.
3. Favorisce la sperimentazione di percorsi di orientamento, legati al progetto di vita, anche attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale.

C L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E L'AZIENDA SANITARIA DI LOCRI (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E/O UNITÀ MULTIDISCIPLINARE) collabora con gli operatori scolastici, all'interno degli incontri previsti, nella messa a punto e nella conduzione delle attività di orientamento nell'ambito del più complessivo progetto di vita.

D L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE assume l'impegno di collaborare, con i propri servizi, alla definizione, realizzazione e verifica dei percorsi di orientamento previsti dalla programmazione.

E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE assume i seguenti impegni:

1. Fornisce alle altre istituzioni, alle famiglie e agli alunni le informazioni relative alle opportunità formative, occupazionali e sociali del territorio, attraverso il proprio servizio di orientamento ed i Centri per l'Impiego, collaborando con le istituzioni scolastiche di secondo grado e con le realtà associative già operanti a livello territoriale, secondo le diverse specificità, avvalendosi delle eventuali strutture da queste attivate.
2. Supporta la realizzazione dei percorsi di orientamento programmati in forma integrata tra le istituzioni scolastiche, l'università, le associazioni datoriali, il sistema cooperativistico, il settore Istruzione, Università e Ricerca ed il settore Lavoro e attiva le opportune fonti di risorse.
3. Opera affinché il sistema della formazione professionale e il sistema scolastico superiore prevedano, fin dalla fase della progettazione dei corsi post-secondari, la possibilità di partecipazione degli studenti con disabilità, fermo restando le competenze istituzionali.

Art. 8 PERCORSI DI ALTERNANZA TRA SCUOLA E LAVORO

L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, in accordo con L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE :

1. Collabora con l'Amministrazione Scolastica Provinciale, le Istituzioni Scolastiche, i Centri accreditati del Sistema della Formazione Professionale, gli Enti Locali titolari di servizi sociali, al fine di sostenere le esperienze di alternanza tra la scuola ed il lavoro degli studenti con disabilità. Tale esperienza verrà considerata ai fini della compilazione delle schede professionali previste dalla Legge n° 68/1999 per l'avvio al lavoro.
2. Si impegna ad attivare, mediante le proprie strutture competenti sul mercato del lavoro e sulla formazione professionale, azioni di orientamento e di informazione sul mondo produttivo e sulle prospettive di occupazione a favore delle scuole, delle famiglie, degli

studenti coinvolti nelle esperienze di alternanza scuola/lavoro.

3. Garantisce la propria collaborazione alle scuole per il potenziamento dell'autonomia scolastica, supportando, con i mezzi possibili, l'aggiornamento delle competenze degli attori del sistema scolastico che operano nell'ambito dell'orientamento alla scelta tra i diversi ordini di scuola e tra la scuola ed il mondo del lavoro.

L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE :

1. Attiva collaborazioni con Enti territoriali che supportano le esperienze di alternanza tra la scuola e il lavoro, comprese le esperienze di lavoro mirato.
2. Promuove appositi incontri di coordinamento tra i rappresentanti delle istituzioni scolastiche che, in modo autonomo o in collaborazione con enti esterni, progettano, realizzano e verificano esperienze di alternanza tra la scuola e il lavoro che coinvolgono gli studenti in situazione di disabilità.

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico

1. Assicura che le esperienze di alternanza tra la scuola e il lavoro siano inserite in modo organico e coerente sia nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica, sia nella Programmazione Educativa Individualizzata predisposta dai Consigli di Classe per lo studente in situazione di disabilità.
2. Assicura che il Consiglio di Classe indichi un suo componente come “responsabile didattico-organizzativo” al fine di seguire lo svolgimento dell'esperienza.

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E L'AZIENDA SANITARIA DI LOCRI (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E/O UNITÀ MULTIDISCIPLINARE) :

1. Collabora con i Consigli di Classe nella progettazione, realizzazione e verifica di adeguati percorsi di alternanza all'interno della Programmazione Educativa Individualizzata.

Art. 9 - SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI CHE IMPEDISCONO LA FREQUENZA

Relativamente a questo adempimento

A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni

Il Dirigente Scolastico:

1. Garantisce la frequenza degli alunni di cui alla legge 104/92, predisponendo nel Piano Educativo Individualizzato interventi necessari a rimuovere le cause dell'abbandono scolastico e delle assenze ripetute sistematicamente.
2. Collabora—con i servizi sociali dell'Amministrazione Comunale e con i Servizi educativi scolastici e sanitari delle Aziende Sanitarie, con i genitori per rimuovere le cause che impediscono una regolare frequenza scolastica.
3. Segnala al servizio sociale i casi di alunni in situazione di grave difficoltà per i quali la famiglia, nonostante successive comunicazioni, non accoglie l'invito a rapportarsi a loro o al servizio sanitario.

- B L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E L'AZIENDA SANITARIA DI LOCRI (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E/O UNITÀ MULTIDISCIPLINARE) assumono l'impegno di partecipare alle riunioni scolastiche previste dal Piano Educativo Individualizzato, al fine di attivare azioni che prevengano l'abbandono scolastico degli alunni in situazione di disabilità, in collegamento con i servizi dell'Amministrazione Comunale e Provinciale.
- C L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE assume l'impegno di collaborare alla pianificazione degli interventi finalizzati al superamento delle condizioni che impediscono la frequenza, anche tramite l'attivazione dei servizi sociali e di altre risorse disponibili sul territorio.
- D L'Amministrazione Provinciale procede, secondo le proprie competenze, ad abbattere le barriere architettoniche e a rendere gli edifici adeguati alla frequenza degli alunni in situazione di disabilità.

Art. 10 - PERSONALE DOCENTE SPECIALIZZATO PER IL SOSTEGNO

Relativamente a questo adempimento:

A L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE assume i seguenti impegni:

- definisce ogni anno le modalità e le linee prioritarie per la distribuzione del contingente complessivo provinciale di docenti di sostegno da assegnare alle singole Istituzioni Scolastiche che ne fanno richiesta, al fine di sostenere la realizzazione degli obiettivi educativi e di istruzione contenuti nei Piani Educativi Individualizzati per alunni in situazione di disabilità, attraverso il GLIP (Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale per l'handicap).
- Analizza i progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche e predispone il piano di riparto delle risorse professionali disponibili attraverso il GLH, qualora ne ravvisi la necessità, consulta i singoli Dirigenti Scolastici per acquisire tutte le informazioni ritenute necessarie nella fase di definizione del riparto delle risorse.
- Le deliberazioni del GLIP e del GLH vengono illustrate ai dirigenti scolastici anche attraverso un apposito incontro di lavoro predisposto dal responsabile dell'amministrazione scolastica provinciale.

A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico

- Entro il primo febbraio di ogni anno, ed in ogni caso, entro il termine di definizione dell'organico, presenta al GLH provinciale un articolato progetto di intervento a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni in situazione di disabilità, iscritti a scuola.
- Tale progetto, redatto con il supporto del Gruppo Interno Operativo (GIO), contiene una relazione di presentazione da cui si evince un'ipotesi di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, oltre ad una scheda dettagliata contenente le informazioni relative a ciascun alunno.
- Ricevuta comunicazione del contingente di docenti di sostegno assegnato, procede alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di inclusione, avvalendosi della collaborazione del Gruppo Interno Operativo (GIO)

Art. 11 - PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE: COMPITI, MANSIONI E PERCORSI FORMATIVI

Il Dirigente Scolastico, visto quanto stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto e il Protocollo di Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l'ANCI e l'UPI del 27 settembre 2000, opera affinché il personale ausiliario assicuri agli alunni in situazione di disabilità l'assistenza di competenza della scuola. Restano, invece, di competenza dell'Amministrazione Comunale e Provinciale, in base alle competenze di ciascuno, i compiti di assistenza specialistica educativa da svolgersi con personale qualificato, come specificato nel presente articolo.

A L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE assicura interventi di assistenza educativa per l'autonomia e alla comunicazione, a favore degli studenti in situazione di assenza o di limitata autonomia, e in particolare si impegna a:

1. Fornire il personale educativo assistenziale secondo le seguenti modalità:
 - a) in base alle indicazioni contenute nel Foglio Informazioni degli alunni certificati per la prima volta o trasferiti nella provincia. Per gli alunni già frequentanti, le Aziende Sanitarie, a seguito della riunione di verifica finale del Piano Educativo Individualizzato, procedono, qualora ve ne sia la necessità, alla modifica del numero di ore di fabbisogno di personale educativo assistenziale contenuta nel Foglio Informazioni;
 - b) attraverso forme di concertazione tra le parti (Istituzioni Scolastiche, Azienda Sanitaria Provinciale e Amministrazioni Comunali, associazioni di persone con disabilità e loro famiglie);
2. Il personale educativo assistenziale ha le caratteristiche stabilite dalla legge, anche nei casi di convenzione con aziende esterne o di accordi tra comuni. I Comuni, che fino all'entrata in vigore del presente accordo hanno utilizzato personale con caratteristiche differenti, si impegnano, nel corso del periodo di applicazione del presente accordo, al raggiungimento della situazione prevista dalla legislazione vigente in materia.
3. Garantire un monte ore di servizio remunerato affinché il personale educativo assistenziale possa partecipare alle riunioni collegiali di programmazione e verifica dell'attività educativa e didattica (di cui all'art.5 lettera b punto 2). Tale partecipazione è concordata con il Dirigente Scolastico.

B L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE si impegna ad assicurare il servizio di assistenza specialistica – educativa per l'integrazione, l'autonomia e la comunicazione personale a favore degli studenti in situazione di handicap (assenza o di limitata autonomia) con priorità per la disabilità grave e gravissima, in base alle seguenti prestazioni:

- Supporto pratico/funzionale finalizzato alla rimozione degli ostacoli di natura spazio/temporale, fisica e di quelli che limitano l'autonomia personale, la vita relazionale, la socializzazione e di ogni altro ostacolo che possa impedire la partecipazione alle attività scolastiche, con esclusione dei compiti propri dei collaboratori scolastici.
- Collaborazione, nei limiti delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti curricolari e con quelli specializzati, per la realizzazione dei programmi di lavoro predisposti e nelle situazioni che richiedono un supporto socio-

relazionale e/o di facilitazione della comunicazione; partecipazione a riunioni collegiali degli organi della scuola, in sede di programmazione e di verifica.

- Partecipazione, nei limiti delle proprie competenze, al raggiungimento degli obiettivi del PEI e alla realizzazione delle attività di inclusione nell'ambito scolastico ed extrascolastico.

La Provincia, inoltre, si impegna a prevedere fonti di finanziamento per la realizzazione degli interventi di assistenza educativa previsti nei piani annuali comunali, nell'ambito delle risorse assegnate dalla Regione in materia di diritto allo studio, a supporto delle incombenze proprie di ciascun comune, nei casi di documentate esigenze.

D LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni

Il Dirigente Scolastico:

1. Entro i mesi di marzo - aprile di ciascun anno, formula la richiesta di personale educativo assistenziale, per l'anno scolastico successivo, alle competenti Amministrazioni Comunali, contestualmente e con la stessa documentazione utilizzata per la richiesta del personale docente di sostegno formulata all'Amministrazione Scolastica Provinciale. In particolare la richiesta comprende una relazione che attesti le modalità di utilizzo del personale educativo assistenziale, necessario per l'integrazione di ciascun alunno in situazione di disabilità, che frequenterà la scuola nell'anno scolastico successivo. Alla relazione sono allegati: le "Certificazioni ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92", i Fogli Informazione.
2. Concorda con l'Amministrazione Comunale le modalità di partecipazione del personale educativo assistenziale alle riunioni collegiali in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per realizzare l'inclusione.
3. Invia copia della deliberazione assunta dalle Amministrazioni Comunali competenti in merito alla assegnazione del personale educativo assistenziale all'Ufficio Integrazione Scolastica dell'Amministrazione Scolastica Provinciale.
4. Assegna al personale educativo assistenziale i compiti necessari per la realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati degli alunni in situazione di disabilità, integrati nella classe ordinaria.

E L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E L'AZIENDA SANITARIA DI LOCRI (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E/O UNITÀ MULTIDISCIPLINARE), qualora il Piano Educativo Individualizzato di un alunno che frequenta la scuola dell'infanzia preveda un fabbisogno di assistenza che comprende anche azioni di natura sanitaria, secondo la legislazione vigente, si impegna a provvedere attraverso proprio personale ad effettuare gli interventi specifici necessari.

Art. 12 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Relativamente a questo adempimento:

A L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale, il GLH provinciale e i Dirigenti Scolastici in collaborazione tra loro

1. Promuovono iniziative di aggiornamento in servizio, con le caratteristiche di un rapporto circolare fra i momenti teorici e la programmazione educativa didattica, anche in collaborazione con gli operatori delle Aziende Sanitarie, attingendo ai fondi disponibili per l'aggiornamento e la

formazione in servizio del personale scolastico;

2. Attivano incontri interistituzionali tra gli operatori scolastici e gli operatori sociosanitari per realizzare un atteggiamento di costante ricerca nella realizzazione dei Profili Dinamici Funzionali e dei Piani Educativi Individualizzati, misurati sulla peculiarità della persona disabile e sulla globalità dei suoi bisogni;
3. Promuovono con ogni iniziativa possibile azioni che realizzino la cultura dell'inclusione.

B L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E L'AZIENDA SANITARIA DI LOCRI (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E/O UNITÀ MULTIDISCIPLINARE) assume l'impegno di collaborare con gli operatori scolastici nella proposta e/o nella realizzazione di corsi di formazione, con la propria competenza e professionalità, per migliorare la cultura dell'inclusione.

C L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE assume l'impegno di:

1. Autorizzare la presenza del personale educativo assistenziale per l'autonomia e la comunicazione, ai corsi di aggiornamento predisposti in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e l'Amministrazione Scolastica Provinciale.
2. Collaborare anche con risorse economiche alla organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione di tutto il personale coinvolto nell'inclusione scolastica.

D L'Amministrazione Provinciale assume l'impegno di:

Collaborare all'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione di tutto il personale coinvolto nell'inclusione scolastica, anche mediante la presentazione di ipotesi progettuali adeguate e ricercando canali di finanziamento locali, nazionali e comunitari.

Art. 13 - RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER L'ACQUISTO D'ATTREZZATURE TECNICHE, SUSSIDI DIDATTICI E PER OGNI ALTRO AUSILIO TECNICO NECESSARIO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ

Relativamente a questo adempimento tutte le istituzioni firmatarie si impegnano a collaborare nella risoluzione dei problemi di natura finanziaria collegabili alla fornitura delle risorse materiali necessarie per l'inclusione scolastica regionale.

In particolare:

A L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE attraverso il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) definisce ogni anno le modalità e le linee prioritarie per la utilizzazione della quota dei fondi disponibili secondo la legge 104/92, non assegnata direttamente alle singole Istituzioni Scolastiche privilegiando la formazione di centri di servizio e l'utilizzo in rete delle risorse.

B LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni

Il Dirigente scolastico

1. Invita i consigli di classe ad individuare i fabbisogni relativi alle attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altro ausilio tecnico necessario all'inclusione scolastica per realizzare gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato, avvalendosi anche della consulenza dei centri presenti sul

territorio (Centro di consulenza Tiflo Didattico dell'UIC ed altri);

2. Assicura l'acquisto e la fornitura dei sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio che si svolgono nell'ambito scolastico utilizzandogli specifici finanziamenti previsti dalla legge 104/92 e attingendo, per quanto possibile e necessario, anche ai fondi di istituto. Gli oggetti acquistati devono essere i più adatti a garantire l'effettiva attuazione del diritto allo studio e il pieno sviluppo delle potenzialità personali degli alunni in situazione di disabilità.

C L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E L'AZIENDA SANITARIA DI LOCRI (SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E/O UNITÀ MULTIDISCIPLINARE) assume i seguenti impegni:

1. Prescrive e fornisce gli ausili protesici e ogni altro strumento strettamente legato alla specifico deficit per uso personale.
2. Fornisce indicazioni per l'acquisto e la fornitura d'attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altro ausilio tecnico necessario all'inclusione scolastica in modo coordinato e integrato con l'istituzione scolastica in base alla indicazione del Piano Educativo Individualizzato.

D L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE assumono i seguenti impegni:

1. Procedono, secondo le rispettive competenze, ad abbattere le barriere architettoniche e a rendere gli edifici adeguati alla frequenza degli alunni in situazione di disabilità.
2. Procedono, secondo le rispettive competenze, agli acquisti e alla fornitura degli arredi speciali che si rendano necessari all'inclusione scolastica, in modo coordinato e integrato con l'istituzione scolastica, sulle esigenze rilevate nei Piani annuali comunali per il Diritto allo Studio e nel Piano Educativo Individualizzato, in seguito alle indicazioni specifiche fornite dalla Azienda Sanitaria Provinciale.

Art. 14 - DOCUMENTAZIONE DEI PERCORSI DI INCLUSIONE SCOLASTICA

A LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE assumono i seguenti impegni:

Il Dirigente Scolastico

1. Assicura che per ogni alunno in situazione di disabilità sia predisposto un Dossier di Documentazione personale del percorso scolastico. Del Dossier fanno parte i documenti emessi dalle Aziende Sanitarie (Certificazione, Foglio Informazioni, Diagnosi Funzionale) e altri documenti, tra cui quelli previsti nel punto successivo.
2. Assicura che i consigli di classe (team d'insegnamento) provvedano alla corretta documentazione dei percorsi di inclusione scolastica, attraverso la compilazione dei documenti previsti dalla legge e definiti in quest'Accordo di Programma (Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato), oltre a quelli necessari per testimoniare la programmazione e la verifica dei progetti specifici relativi alla concreta attuazione del percorso educativo.
3. Si impegna a fornire all'Ufficio Integrazione Scolastica dell'Amministrazione Scolastica Provinciale, al Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) e al Gruppo di Lavoro sull'Integrazione Scolastica Provinciale (GLH provinciale) copia della documentazione contenuta nel Dossier Personale degli alunni in situazione di disabilità, qualora ciò risulti utile al fine di procedere alla ripartizione delle risorse umane e finanziarie disponibili a livello provinciale.
4. Si impegna a fornire alla Scuola Polo della Provincia le informazioni di tipo quantitativo e

qualitativo necessarie per aggiornare la banca dati sulla inclusione scolastica.

Art. 15 - SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

A La Scuola Polo, istituita nella Provincia, dalla Direzione Scolastica Regionale assume i seguenti impegni:

- a) costituire una banca dati;
- b) fornire consulenza alle scuole in merito alla normativa, alla predisposizione di strumenti e iniziative idonee a garantire una effettiva inclusione scolastica degli alunni in situazione di disabilità;
- c) raccogliere e produrre la documentazione dei migliori percorsi di inclusione, al fine di costituire una fonte di informazione per il personale coinvolto nei processi di inclusione;
- d) collaborare con i dirigenti scolastici, il GLIP e il GLH nella realizzazione di corsi di formazione in servizio del personale coinvolto nei percorsi di inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Art. 16 – VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI

I firmatari del presente Accordo di Programma si impegnano, tramite il Gruppo Tecnico Operativo, ad individuare e condividere gli indicatori per la valutazione della qualità dei servizi erogati, che concorrono all'inclusione scolastica.

Tali indicatori dovranno riguardare tre ordini di aspetti:

1. indicatori strutturali, cioè le pre-condizioni organizzative del servizio scolastico e degli altri servizi che garantiscono in prospettiva una maggiore o minore qualità dell'inclusione;
2. indicatori di processo, cioè come si realizza dall'inizio alla fine di un anno scolastico il percorso dell'inclusione;
3. indicatori di risultato, cioè quali sono gli effetti che il processo di inclusione produce sugli alunni con disabilità.

Art. 17 - FUNZIONI DI GARANZIA

I firmatari del presente Accordo individuano gli Organi di Garanzia a cui l'utenza può rivolgersi allorché ritenga di dovere evidenziare disfunzioni derivanti dalla mancata applicazione di quanto sottoscritto nel presente Accordo da uno o più sottoscrittori.

Tali organi sono individuati nel seguente modo:

- a) Per quanto riguarda gli impegni dei Comuni che sono dotati di Difensore Civico: il Difensore Civico comunale stesso;
- b) Per quanto riguarda gli impegni di Provincia, Amministrazione Scolastica Provinciale, Istituzioni Scolastiche, Azienda Sanitaria Provinciale ed Azienda Sanitaria di Locri, Comuni non dotati di Difensore Civico: il Difensore Civico della Provincia.

I Difensori Civici trasmetteranno al Collegio di Vigilanza le eventuali segnalazioni pervenute.

Art. 18- DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione.